

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1961

(49^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 » (884) (D'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 573, 574
BOCCASSI	574
FIGLIORE	573, 574
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	573, 574
VALLAURI	574
VENUDO, <i>relatore</i>	573, 574

« Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (1473) (D'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	564, 569, 572
BITOSSO	566, 568

BOCCASSI	Pag. 566
DE BOSIO	572
DI GRAZIA	566
FIGLIORE	568
PALUMBO Giuseppina	565
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	569
VALLAURI	568, 569
VARALDO	566
VENUDO, <i>relatore</i>	564, 568

« Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola » (1525) (D'iniziativa del senatore Venudo) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	574, 576, 577
DE BOSIO, <i>relatore</i>	575, 576, 577
FIGLIORE	575, 577
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	576, 577
SIBILLE	576
VARALDO	577
VENUDO	576

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Biotossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Militerni, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzl, Valauri, Varaldo e Venudo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

D E B O S I O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (1473) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Delle Fave, Rocchetti e Sammartino: « Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V E N U D O , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame concerne il collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi. Al riguardo, è necessario premettere che in Italia coloro che effettivamente hanno meno di un decimo di capacità visiva sono circa 60-70.000, mentre le domande per ottenere l'assegno mensile sono dell'ordine di 200.000.

I ciechi, comunque, che è possibile avviare ad un lavoro proficuo risultano essere circa 8-10.000 ed un certo numero di costoro viene occupato come centralinisti dei telefoni.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di collocare questi sventurati negli ospedali quali massaggiatori e massofisioterapisti in numero maggiore di quello attuale; i ciechi, infatti, attualmente sistemati negli

ospedali sono 250, mentre con il disegno di legge in esame si cerca di collocarne circa 600-700.

In proposito, è necessario rilevare che la legge 15 giugno 1950, n. 376, concernente la istituzione negli organici degli ospedali di prima e di seconda categoria di un posto di massaggiatore da conferire agli abilitati di scuole autorizzate, con preferenza ai ciechi, era un provvedimento fondamentale di principio, in quanto con esso si riconosceva la validità e la legittimità dell'aspirazione al lavoro dei ciechi diplomati massaggiatori.

Il primo comma dell'articolo unico di detta legge, infatti, recita: « Le amministrazioni degli ospedali e dei consorzi di ospedali con non meno di 500 letti, nonchè gli istituti fisioterapici sono tenuti a introdurre negli organici un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da una scuola autorizzata di massaggio, con preferenza ai ciechi ».

Detta legge non aveva, però, avuto pratica efficacia in quanto non prevedeva norme specifiche per il collocamento dei privi della vista.

Ciò premesso, dobbiamo inoltre rilevare che, a distanza di un decennio, la menzionata legge n. 376 non appariva più adeguata alle esigenze funzionali degli Istituti ospitalieri nè poteva considerarsi strumento perfettamente idoneo a determinare l'inserimento professionale di quei privi della vista che, in numero notevole, hanno conseguito in questi ultimi anni e potranno conseguire il diploma di massaggiatore e di massofisioterapista.

Al riguardo, è necessario far presente che il massaggiatore svolge prestazioni manuali, mentre il massofisioterapista, pur svolgendo anch'egli prestazioni manuali, si avvale anche di apparecchi ausiliari; la differenza non ha alcun rilievo ai fini del collocamento in quanto i ciechi sono addestrati per ambedue le prestazioni e il datore di lavoro sarà, quindi, libero di assumere e di valersi del diplomato cieco sia come massaggiatore, sia come massofisioterapista a seconda della sua preferenza.

Si può in proposito osservare che il valore terapeutico del massaggio è ormai diffusamente e autorevolmente apprezzato in tutti gli ambienti medici responsabili; perciò

a tale servizio si dà negli ospedali e nei complessi fisioterapici un posto di rilievo. Anche nelle stazioni balneari attualmente vengono creati istituti di massaggio; ne abbiamo, infatti, notevolissimi esempi a Jesolo, dove esiste un Istituto elioterapico, a Bibbiena, dove vi è un *solarium*, mentre altri se ne stanno creando, ad esempio a Grado.

Diretta conseguenza di questa valorizzazione del massaggio risultava, pertanto, l'opportunità di ridurre il limite dei posti letto degli Enti tenuti all'obbligo dell'assunzione di massaggiatori e ci sembra che averlo fissato in 200, come è previsto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, anziché in 500, come era invece previsto dalla citata legge 15 giugno 1950, n. 376, sia stata condizione indispensabile per dare finalmente concretezza ed efficacia al principio dell'obbligatorietà, non rigorosamente sancito nella predetta legge.

Per la stessa ragione, l'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce con chiarezza e distintamente gli Enti ospedalieri generali, specialistici e termali, pubblici e privati, obbligati all'osservanza della norma, fissando per gli inadempienti, con gli articoli 4 e 6, opportune ammende.

Come è noto, i ciechi tecnicamente preparati e perfezionati all'esercizio della professione attraverso un metodico periodo di tirocinio, realizzano nel massaggio un rendimento assolutamente rispondente ai criteri sanitari suggeriti dai medici responsabili preposti al reparto presso cui operano questi lavoratori minorati.

I massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti svolgono la loro attività con una competenza non comune derivante dalla loro particolare attitudine e dalla preparazione culturale, che si avvale non solo di cognizioni specifiche apprese nei corsi professionali all'uopo istituiti, ma si fonda sul possesso di un titolo di studio generalmente richiesto per l'attribuzione di un incarico non meramente esecutivo.

Proprio a conferma dell'accennata e indiscussa valentia dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, l'articolo 3 del presente disegno di legge prevede la loro equiparazione, agli effetti del trattamento economico

e normativo, alle infermiere professionali. La richiesta è realisticamente impostata, in quanto gli operatori privi della vista hanno i requisiti necessari per conseguire un tale riconoscimento; la frequenza di una scuola speciale triennale, autorizzata dallo Stato, e il possesso della licenza di scuola media, o di altro titolo equipollente, li pone, infatti, in posizione di parità intellettuale e professionale rispetto alle infermiere professionali.

Per quanto si riferisce alle scuole specializzate, è opportuno ricordare che a Firenze esiste una Scuola nazionale per ciechi e a Milano vi è una Scuola presso l'Ospedale Maggiore, tenuta dal professor Farneti, e che di tanto in tanto vengono tenuti dei corsi anche all'Istituto Rizzoli di Bologna.

Si ha motivo di ritenere che con l'approvazione del presente disegno di legge si potrà giungere alla sistemazione lavorativa di alcune centinaia di massaggiatori ciechi. Tale risultato favorirà efficacemente la soluzione del problema dell'impiego dei minorati della vista abili a proficuo lavoro.

La norma generale di cui all'articolo 1 del disegno di legge qui illustrato doveva essere naturalmente integrata e resa di facile applicazione adottando un concreto sistema di coordinamento e di controllo. Pertanto, l'istituzione di un albo professionale nazionale (articoli 8 e 9), nonchè l'attribuzione del collocamento obbligatorio al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articoli 5 e seguenti) sono la base essenziale per un'ordinata e progressiva immissione al lavoro dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

Nella speranza che, in considerazione dei motivi brevemente esposti, questo disegno di legge venga approvato nel testo formulato dalla Camera dei deputati, invochiamo un atto di doverosa solidarietà verso una categoria di cittadini qualificati che chiedono di dare il loro apporto alla vita produttiva del Paese.

PALUMBO GIUSEPPINA.
I senatori socialisti della 10ª Commissione sono d'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge in esame, il quale tende a valorizzare e a riabilitare una categoria di

cittadini colpiti da una così grande sventura, al fine di inserirli nel mondo del lavoro.

In considerazione del fatto che la massaggio-terapia e la massofisioterapia vengono sempre più usate nel campo medico, oltre che nel campo estetico (è noto, infatti, che molti difetti degli obesi e molte forme morbose che colpiscono soprattutto l'infanzia sono ovviati non tanto da cure mediche, quanto dai massaggi e dalla ginnastica), ritengo che incrementare questo corpo di massaggiatori e di fisiomassaggiatori, utilizzando specialmente i ciechi, sia una cosa assolutamente opportuna e ben fatta.

Per i motivi esposti, di carattere non soltanto umano e sociale, ma anche medico, dichiaro che il Gruppo socialista voterà a favore del presente disegno di legge.

B O C C A S S I . Non intendo entrare nel merito del provvedimento in discussione, dal momento che su di esso si è discusso già in altre occasioni e dal momento che — così almeno credo — tutti i colleghi sono convinti del fatto che un cieco dopo aver frequentato le scuole specializzate possa perfettamente svolgere l'attività di massaggiatore.

Dichiaro pertanto che la parte politica cui appartengo voterà senz'altro a favore del provvedimento stesso. Tuttavia, desidero fare un rilievo per quanto si riferisce al controllo per l'applicazione della legge.

L'articolo 11, infatti, al primo comma recita: « La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ».

A mio avviso sarebbe opportuno estendere l'incarico della vigilanza anche alle Commissioni interne degli Enti in cui tali massaggiatori verranno assunti, al fine di assicurare non solo ad essi, ma anche agli infermieri che lavorano al loro fianco una maggiore garanzia.

Sarebbe bene, d'altra parte, estendere tale compito alle Commissioni interne anche in attesa dell'emanazione del decreto delegato relativo all'accordo interconfederale.

Tale proposta, comunque, non è parto della mia mente, ma è stata anche sostenuta dal deputato democristiano onorevole Rapelli nel

corso della discussione avuta in seno alla XIII Commissione dell'altro ramo del Parlamento con argomentazioni più valide delle mie, che probabilmente saranno riprese anche da altri colleghi della mia parte per dimostrare la necessità di estendere tale controllo alle Commissioni interne.

V A R A L D O . Non concordo con quanto ha affermato il senatore Boccassi, perchè sono del parere che sia preferibile sempre stabilire un controllo unico; nulla vieta, comunque, che le Commissioni interne possano denunciare eventuali casi di irregolarità all'Ispettorato del lavoro, il quale poi prenderà le misure del caso.

D I G R A Z I A . Apprezzo moltissimo il disegno di legge oggi al nostro esame, in quanto esso tende ad immettere nel grande complesso del lavoro umano i nostri fratelli ciechi. Essi svolgono una attività direi quasi complementare a quella del medico e posso garantire agli onorevoli colleghi, come medico, che i ciechi hanno veramente dato alte prove di abilità professionale, di profonda comprensione e di capacità tecnica assolutamente notevole.

Al sorgere delle prime scuole per i ciechi, vennero sollevate alcune obiezioni, obiezioni del tutto ingiustificate e prevenute, relative alla possibilità dei ciechi di espletare soprattutto la intera attività fisioterapica, per la quale è necessario l'uso di parecchi strumenti.

Posso, invece, dire che all'atto pratico questi lavoratori hanno dimostrato una tale capacità per cui, a mio avviso, è con pieno senso di responsabilità che noi possiamo continuare ad affidarci alla loro opera.

Le scuole da cui tali massaggiatori provengono sono scuole serie; pertanto, ritengo che approvando il presente provvedimento noi faremo non soltanto un'opera altamente sociale e umanitaria, ma daremo anche un aiuto a quegli Istituti sanitari ai quali saranno adibiti i massaggiatori in questione.

B I T O S S I . Il senatore Boccassi ha già accennato che noi non abbiamo nulla da eccepire sul disegno di legge in esame, per-

chè riteniamo che i massaggiatori ciechi costituiscano una categoria di lavoratori non solo degna del nostro massimo rispetto, ma anche degna di una situazione economica diversa da quella che riserviamo ad essi, quale sussidio giornaliero, in base alle leggi vigenti.

Il mio intervento si riferisce al controllo, e qui riprendo la proposta fatta dal senatore Boccassi.

L'esperienza ci insegna che finquando continueremo nelle leggi ad attribuire compiti di controllo ad organi appositamente creati (funzionari o istituti alle dipendenze dello Stato) senza cercare di affidare tali compiti a organi democraticamente eletti, rappresentanti delle parti interessate; fintanto che continueremo a dire nelle leggi che « l'Ispettorato del lavoro è incaricato di sorvegliare » e che esso va adeguatamente allargato e rinforzato; ci troveremo sempre di fronte alla obiezione che per ragioni economiche non è possibile creare un organico più numeroso. Pertanto, finchè continueremo a dare incarichi all'Ispettorato del lavoro, noi approveremo disposizioni legislative che rimarranno poi inoperanti.

È per queste ragioni che le Commissioni interne, che hanno dei compiti ben precisi conferiti attraverso accordi tra le parti, hanno anche il compito di controllare l'applicazione delle leggi e, se non sono applicate, di invitare il datore di lavoro all'applicazione delle leggi medesime.

C'è anche un problema che voglio, sia pure brevemente, sollevare affinché il rappresentante del Governo possa a sua volta riferirne al Ministro.

Due anni fa abbiamo approvato la legge cosiddetta *erga omnes* per la quale sono stati tradotti in norme di legge numerosi accordi sindacali. Però continuamente, sebbene la data della sua stipulazione sia molto lontana, si accantona e non si riesce a portare al Consiglio dei ministri l'accordo che regola le funzioni e i compiti delle Commissioni interne.

Noi diciamo: le Commissioni interne devono eventualmente aiutare l'Ispettorato del lavoro o tutti gli organi di polizia per l'applicazione della legge; ma, poi, constatiamo che le Commissioni interne non sono ovunque

perchè la legge, che ci dovrebbe essere, non viene approvata dal Consiglio dei ministri, motivo per cui ciò che noi affermiamo perde gran parte del suo valore.

Quindi, mentre non faccio alcuna proposta formale, non fosse altro perchè non voglio assumere la responsabilità di rinviare alla Camera dei deputati il disegno di legge, voglio, tuttavia, approfittare di questa occasione per invitare il Sottosegretario Pezzini a farsi parte diligente presso il Ministro del lavoro per sollecitare la presentazione al Consiglio dei ministri del progetto di legge che regola *erga omnes* anche l'accordo interconfederale che fissa i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.

Detto questo mi permetto di fare alcuni rilievi.

Nell'articolo 12 è detto: « I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola autorizzata, pur non essendo in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, potranno essere iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, lettera b), della presente legge ».

C'è un periodo di transizione, cioè in questi primi tre anni non importa avere la licenza delle scuole medie inferiori; ed io penso che anche senza le scuole medie l'attività lavorativa che questi nostri amici minorati svolgono sia perfetta, egregia.

Fra tre anni un cieco per poter esercitare queste funzioni, avrà invece bisogno della licenza di scuola media.

Certamente vorrei che tutti, anche gli operai, avessero, possibilmente, la licenza delle scuole medie inferiori; e non a caso noi siamo per la scuola d'obbligo, perchè vorremmo che la perfetta educazione, da un punto di vista scolastico, fosse completa per tutti i cittadini italiani; ma, perchè, se intendiamo fare un favore a questi minorati, favore che d'altra parte essi, a quanto sembra, ricambiano in quanto compiono il loro lavoro con quella dignità e capacità professionali che sempre distingue la loro attività; perchè, ripeto, porre un sbarramento tra tre anni,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

49ª SEDUTA (13 luglio 1961)

per cui (e osservate l'aspetto sociale) solo chi, cieco, ha le possibilità economiche per accedere alla scuola media, potrà esercitare questa professione?

Amici, colleghi, se voi osservate — come noi osserviamo — la tragedia di una famiglia di operai per mantenere agli studi i propri figli, per far prendere non dico una laurea, ma un titolo di studio superiore alla licenza della scuola elementare; se vi rendete conto e sapete quale tragedia si determini nella famiglia quando si debbono comprare i libri, pagare le tasse, quando si deve dare qualcosa a questi giovani per il soddisfacimento delle loro esigenze particolari; comprenderete anche come non sia possibile elevare una categoria di cittadini minorati ad una attività professionale solo se le loro famiglie saranno in condizioni economiche tali da poterli avviare alla scuola media inferiore, e con maggiori difficoltà perchè si tratta di minorati, di ciechi.

V E N U D O , *relatore*. Hanno un assegno.

B I T O S S I . L'assegno è sempre in relazione alle possibilità economiche.

Ammesso che un giovane di 11-12 anni abbia un assegno mensile, con questo assegno egli dovrà mangiare, vestirsi. Sappiamo purtroppo che quando un giovane ha 12-13 anni, per la famiglia l'unica preoccupazione è quella di mandarlo a lavorare a causa delle proprie condizioni economiche.

F I O R E . Non si dà il sussidio se non è comprovato che il cieco si trova in una situazione di bisogno.

B I T O S S I . Non farò alcuna proposta di emendamento perchè, ripeto, non voglio ritardare l'approvazione finale del disegno di legge. Prego, però, il rappresentante del Governo di farsi parte diligente presso il Ministro del lavoro, affinchè allo scadere dei tre anni proponga un disegno di legge che annulli questo articolo, e possano così diventare professionisti della materia anche coloro che, disgraziatamente, non hanno potuto prendere il diploma di scuola media inferiore.

V A L L A U R I . In parte ciò che desideravo rilevare è stato già detto dal senatore Bitossi.

Sono perplesso su questo obbligo del diploma di scuola media inferiore, perchè in definitiva è un'istruzione professionale quella che diamo a questi ciechi; è una preparazione per poterli immettere nella vita civile molto bene qualificati, affinchè possano essere trattati e retribuiti alla stregua delle infermiere professionali.

Se la scuola professionale è gratuita anche questa scuola dev'essere gratuita, perchè sappiamo che nella nuova legge gli studi professionali fino al compimento del diciottesimo anno di età sono gratuiti.

Pertanto il libero accesso dei ciechi a questo istituto particolare dovrebbe essere gratuito.

Quindi, non soltanto la spesa, cui accennava il senatore Bitossi, diventa inesistente, ma è inesistente anche la difficoltà pratica di poter acquisire questo diploma di scuola media inferiore.

Ora desidero sapere se questa gratuità e questa possibilità tecnica di conseguire il diploma superiore sia accessibile a tutti.

Secondo la nostra Costituzione un simile titolo di studio dovrebbe essere accessibile a tutti e in particolare a quelli più bisognosi, altrimenti peggioriamo la situazione invece di migliorarla.

Su questo aspetto mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Per quanto concerne il controllo, il senatore Bitossi vuole una cosa che lui stesso ha detto esistere già, cioè il controllo sulla applicazione delle leggi, che fa parte dell'attività delle Commissioni interne.

La Commissione interna potrà vigilare sulla applicazione della legge: prima viene la raccomandazione dell'osservanza e poi la sanzione.

Abbiamo fatto proprio noi una legge sull'Ispettorato: è assurdo pertanto dubitare ogni volta della efficacia di questo controllo.

F I O R E . L'Ispettorato non può assolvere i suoi compiti. Solo ogni cinque anni può fare una ispezione in ogni ditta, dato il numero delle ditte esistenti in Italia!

VALLAURI. La Commissione interna ha il compito di esaminare se vengono osservate determinate leggi ed ha il dovere di denunciarne l'inosservanza all'Ispettorato del lavoro, il quale non può ignorare questa denuncia.

Mentre noi stiamo adoperandoci per fare delle leggi voi ci venite a dire che queste leggi non servono a nulla.

Ora dovete dirci in che modo debbono essere meglio applicate queste leggi, ma non partendo dal presupposto che esse vengono violate. Il controllo può essere esercitato oltre che dalla Commissione interna anche dall'interessato, il quale può denunciare allo Ispettorato del lavoro che la norma che lo riguarda non viene osservata.

Ritengo, pertanto, che il controllo richiesto dal senatore Bitossi già esista; si tratta solo di farlo esercitare in modo completo, promovendo la più ampia collaborazione tra i rappresentanti dei lavoratori all'interno delle aziende e l'Ispettorato del lavoro.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sul merito del provvedimento non ho che da associarmi alla calorosa esortazione fatta dal relatore per l'approvazione del disegno di legge, di cui il relatore stesso ha messo in giusto rilievo gli aspetti sociali ed umani.

Desidero solo aggiungere che il testo che viene sottoposto al vostro esame è un testo concordato proprio tra la Commissione del lavoro della Camera dei deputati e gli uffici del Ministero: esso contiene modificazioni sostanziali all'originario testo della proposta.

Il disegno di legge, quindi, ha tutta la nostra approvazione.

Il mio intervento ha lo scopo principale di rispondere ai senatori Boccassi e Bitossi, i quali, pur non facendo una proposta sostanziale, hanno auspicato che accanto al controllo che viene esercitato dall'Ispettorato del lavoro, ci sia un altro controllo da parte delle Commissioni interne.

Desidero dire che, in un settore limitato come questo, l'efficacia del controllo da parte del Ministero evidentemente è più facile

Aggiungo che ciò che è stato chiesto dai senatori Boccassi e Bitossi urta contro la

situazione di fatto esistente e cioè che le Commissioni interne non hanno ancora avuto il riconoscimento giuridico.

Comunque, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel suo recente intervento in sede di discussione sul bilancio alla Camera dei deputati, ha detto, al riguardo, delle cose molto concrete e serie. L'onorevole Sullo si è così pronunciato: « Il Ministro del lavoro, da parte sua, rimane fermo all'idea che occorre favorire in ogni modo la rappresentanza del lavoratore in organismi riconosciuti al livello dell'impresa.

Già lo scorso anno, mi espressi a favore del riconoscimento giuridico delle Commissioni interne. Nè ho avuto motivo per cambiare idea. Certo l'esperienza consiglia di agevolare iniziative che intendono ricondurre le Commissioni interne nell'alveo naturale di strumento di informazione dei lavoratori, di consultazione tra i lavoratori e dirigenti, di controllo dell'esecuzione contrattuale, di studio e di indagine ed a respingere decisamente ogni snaturamento che dia alle Commissioni interne forza e diritto di soggetto di contrattazione.

Il Ministero della giustizia, sollevando obiezioni di natura formale e giuridica sulla trasposizione normativa delle Commissioni interne, ha collaborato a rimuovere ostacoli che avrebbero reso illegittima la trasposizione

Raggiunta l'intesa, nel senso di chiarire, nella relazione al decreto, la interpretazione dei punti controversi, il decreto potrà finalmente essere sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, il che mi propongo di fare prima della scadenza della delega »

Potremo, pertanto, attribuire alle Commissioni interne anche i compiti proposti dai colleghi, solo quando avranno ottenuto il riconoscimento giuridico; per il momento, è opportuno considerare la proposta avanzata dal senatore Boccassi semplicemente come un voto, il quale non ha attualmente, come ho già detto, alcuna possibilità di pratica attuazione.

PRESIDENTE Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.

Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.

I limiti di età per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 ai 45 anni

(È approvato).

Art. 2.

Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo la entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data

di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data.

(È approvato).

Art. 3.

I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico e normativo.

(È approvato).

Art. 4.

Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

(È approvato).

Art. 5.

Gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino sia il numero dei posti di organico riservati ai massaggiatori o massofisioterapisti, sia le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di coloro che occupano tali posti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

(È approvato).

Art. 6.

Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono invia-

re al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sarà punita con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ad avviare al lavoro i privi della vista iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali, degli istituti di cura e degli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto.

(È approvato).

Art. 8.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.

L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale è condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale allegando i seguenti documenti:

a) certificato di diploma rilasciato da una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi all'uopo autorizzata;

b) diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente;

c) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è di sana e robusta costituzione fisica.

(È approvato).

Art. 10.

Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente articolo 1 possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

(È approvato).

Art. 11.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge possono essere de-

finite amministrativamente dal Prefetto della provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il Prefetto, sentito il parere del competente Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 6 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui a l'articolo 6, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al Fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.

D E B O S I O . Nell'articolo in questione si introduce il sistema, vigente in materia amministrativa, della definizione amministrativa delle contravvenzioni: la facoltà di intervento del Prefetto, però, non esclude la decisione giudiziale, in quanto sussiste sempre la facoltà di rifiutare la decisione prefettizia.

La decisione definitiva in sede amministrativa sta a significare semplicemente che colui il quale abbia accettato la decisione del Prefetto non può, in seguito, impugnare tale decisione in sede gerarchica, ma, se mai, soltanto avanti il Consiglio di Stato.

Ho voluto precisare e chiarire il significato del procedimento amministrativo, poichè da qualcuno questo era stato prospettato come un procedimento giudiziario. Al contrario, ripetuto, la definizione amministrativa è facoltativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola autorizzata, pur non essendo in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, potranno essere iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, lettera b), della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui, al primo comma del precedente articolo 1, vengono inquadrati nel ruolo organico secondo quanto stabilito dal comma predetto, anche in soprannumero, indipendentemente dai limiti di età e dal titolo di studio previsti dalla presente legge. Ai medesimi sono riconosciuti il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole, nonché, a tutti gli effetti, l'anzianità del servizio prestato.

I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sono equiparati, agli effetti del trattamento economico e normativo, alle infermiere professionali, salvo restando il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 » (884)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Benedetti, Vallauri e De Unterrichter: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono debitore di una risposta. Il senatore Fiore nell'ultima riunione in cui ci siamo occupati del presente provvedimento, aveva espresso qualche preoccupazione per quanto riguarda l'onere, di cui avrebbe voluto conoscere l'ammontare.

È evidente che posso fornire soltanto dei risultati che si riferiscono a calcoli approssimativi che sono stati disposti a suo tempo dall'I.N.P.S. e che ci sono stati comunicati per le vie brevi.

Da questi dati che, ripeto, sono approssimativi, risulterebbe che dovrebbero passare agli Enti locali circa 2.800 assicurati attivi e all'I.N.P.S. circa 400; i contributi accantonati ammontano a circa 1 miliardo di lire, da assegnare quindi per lire 885 milioni alla Cassa di previdenza enti locali e per lire 115 milioni all'I.N.P.S.

Coloro che godono attualmente di trattamenti di quiescenza sono rispettivamente circa 350 e circa 150 le cui riserve matematiche ammontano complessivamente a 600 milioni (1.200.000 *pro capite*), per cui all'I.N.P.S. dovrebbe essere versato un capitale di copertura di 180 milioni di lire. Se si tiene conto del fatto che la pensione media I.N.P.S. dovrebbe ammontare a circa 20.000 mensili, l'onere annuale (20.000 per 13 mesi per 150 pensionati) ammonterebbe a circa 40 milioni.

Data l'importanza che il provvedimento riveste in quanto regolarizza una situazione anomala che si trascina da lungo tempo, l'onere sembra sopportabile, sia pure nella mancanza di calcoli assolutamente precisi.

Pertanto riteniamo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

VENUDO, relatore. Dopo la relazione generale, mi ero riservato l'obbligo di prospettare le varie proposte fatte dal senatore Benedetti, dal Governo, ed anche dai triestini che hanno un trattamento di favore.

Nel progetto governativo si è ritenuto opportuno limitare la dichiarazione di decadenza alle convenzioni sostitutive dei trattamenti di previdenza obbligatoria istituiti *ex lege* e, pertanto, sono state soppresse dal disegno di legge le norme che ipotizzavano il trasferimento nell'assicurazione facoltativa degli iscritti alle convenzioni operanti nell'ambito dell'assicurazione stessa.

Il trattamento delle forme di previdenza obbligatoria *ex lege*, alle quali gli iscritti attivi e i pensionati delle convenzioni dichiarate decadute sono trasferiti, non potrà che essere conforme alle norme in vigore per la generalità dei lavoratori, non essendo ammissibili, in linea di principio (da cui il Ministero non ha mai voluto derogare), condizioni discriminatorie di favore per singoli gruppi di lavoratori, nell'ambito della gestione generale.

Alla conservazione delle maggiori prestazioni, eventualmente derivanti ai pensionati e agli iscritti dalle convenzioni dichiarate decadute, i datori di lavoro potranno provvedere attraverso l'istituzione di trattamenti integrativi.

Dopo queste brevi parole, propongo di passare all'esame e alla lettura dei vari articoli.

L'articolo 1 nel testo del senatore Benedetti è piuttosto vago; pertanto riterrei opportuno, allo scopo di limitare la dichiarazione di decadenza alle convenzioni sostitutive delle forme di previdenza obbligatoria *ex lege*, di fondere i due commi in uno solo.

FIORÉ. C'è un emendamento?

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

49ª SEDUTA (13 luglio 1961)

V E N U D O , *relatore*. In realtà è solo una chiarificazione, la sostanza dell'articolo resta identica.

L'articolo 1 proposto è formulato nel modo seguente:

« Si dichiarano decadute ad ogni effetto le seguenti convenzioni che assicurino ai lavoratori un trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle altre forme di previdenza obbligatoria istituite per legge:

a) le convenzioni stipulate tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti di cui all'articolo 69 del regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, approvato col regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, ed all'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

b) le convenzioni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908;

c) le convenzioni approvate col regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2062, e col regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2665 ».

F I O R E . Sono pronto a discutere il disegno di legge nel testo presentato dai senatori Benedetti, Vallauri e De Unterrichter, ma mi rifiuto di discutere un testo diverso senza averlo preventivamente letto.

Propongo, pertanto, di rinviare la discussione alla prossima settimana, in modo da poter studiare attentamente il nuovo testo.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La situazione è la seguente: dall'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti, Vallauri e De Unterrichter, si è rilevata la presenza di alcune imperfezioni che sarebbe stato opportuno correggere. La Commissione, inoltre, ha espresso il desiderio di avere ulteriori dati sul numero degli Enti che dovrebbero formare oggetto del provvedimento, nonchè sull'onere che esso dovrà compor-

tare; tali dati sono stati forniti al relatore da parecchio tempo

Ad un certo momento, poi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è reso parte diligente ed ha predisposto un nuovo testo, che disciplinasse meglio la materia, pur adeguandosi nella misura più larga possibile al testo dei proponenti; detto testo è stato sottoposto all'esame del relatore, il quale, appunto, stava riferendo su di esso alla Commissione.

V A L L A U R I . Formalmente darei ragione al senatore Fiore, tuttavia mi permetto di fargli rilevare che noi discuteremo sempre sul testo originario, in quanto questo sostanzialmente non è mutato; il relatore non ha fatto altro che predisporre degli emendamenti. Nel corso della discussione il relatore ci dirà in cosa consistano tali emendamenti.

B O C C A S S I . Anche io sono dell'avviso che non si possa discutere un testo senza averlo dinanzi agli occhi.

P R E S I D E N T E . La Presidenza, di fronte alle eccezioni sollevate dal senatore Fiore, non può che rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta; io confido che in tale occasione il senatore Fiore potrà dire che le eccezioni avanzate, dopo le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato e dal relatore, non avevano ragione d'essere.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Venudo: « Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola » (1525)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Venudo: « Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949,

n. 264, per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, *relatore*. Il presente disegno di legge mira ad estendere ai lavoratori disoccupati avviati ai cantieri le disposizioni che disciplinano la corresponsione degli assegni familiari, previste per le altre categorie di lavoratori.

Tuttavia, dal momento che, a quanto mi risulta, è in corso di preparazione un disegno di legge governativo il quale disciplinerà *ex novo* tutta la materia, ritengo opportuno che l'esame del presente provvedimento sia sospeso in attesa di poterlo abbinare a quello generale.

Propongo il rinvio anche in considerazione del fatto che tale iniziativa, senza dubbio lodevole, trova una certa opposizione da parte della Commissione finanze e tesoro, la quale ha rilevato che non vi sono i fondi necessari per sopperire al nuovo onere cui si dovrà far fronte in base al presente provvedimento; effettivamente, non è possibile che il Fondo di integrazione possa, senza un congruo intervento finanziario, far fronte all'onere derivante da questa proposta di legge.

Prego, pertanto, il proponente, senatore Venudo, di voler aderire alla mia proposta di rinvio al fine di abbinare il presente provvedimento a quello governativo che, da quanto risulta, sarà presentato quanto prima.

FIORE. Per quanto si riferisce alla prima parte delle considerazioni fatte dal senatore De Bosio, desidero rilevare come siano ormai 15 anni che ogni qualvolta viene presentato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, ad un certo momento viene chiesto un rinvio, in attesa che il Governo ne presenti un altro molto più vasto, comprensivo di tutta la materia.

Pensavo che l'onorevole collega De Bosio non si sarebbe servito di tali mezzucci, anche in considerazione del fatto che proprio questa mattina ho fatto osservare al Presidente che non era stato ancora messo all'ordine del giorno il mio disegno di legge sulle pensioni facoltative, presentato fin dall'inizio della legislatura.

Il ministro Vigorelli, come i colleghi ricorderanno, venne ben tre volte nella nostra Commissione per pregarci di sospendere la discussione di tale provvedimento, in quanto il Governo aveva in preparazione un grandioso disegno di legge relativo a quella materia; successivamente, anche il ministro Zaccagnini continuò a chiedere il rinvio per la medesima ragione.

Un caso analogo è quello del disegno di legge sull'unificazione dei contributi presentato dai senatori Bitossi ed altri; anche per detta materia il Governo avrebbe dovuto presentare un più completo disegno di legge.

Tale argomento, pertanto, senatore De Bosio, non ha più alcun valore, anzi rappresenta un mezzuccio, ripeto, del tutto controproducente.

Per quanto si riferisce, poi, ai fondi necessari per far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento, è necessario tenere presente che esso tende semplicemente ad aggiornare l'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro dei disoccupati.

È evidente che dal 1949 ad oggi molte cose sono cambiate, per cui non è più possibile mantenere per i disoccupati avviati ai cantieri l'attuale trattamento economico, che è rimasto pressochè invariato dall'epoca della emanazione della legge.

Questo anche in considerazione del fatto che nel 1955 è stato pubblicato il testo unico relativo agli assegni familiari.

Ora, in sostanza, in base al disegno di legge presentato dal senatore Venudo non si farebbe che applicare il citato testo unico.

A me pare, quindi, anche per una questione di dignità della Commissione, che non sia possibile insabbiare tutti i disegni di legge d'iniziativa parlamentare; è necessario, pertanto, che il Governo modifichi un tale sistema che umilia il Parlamento e che collabori con esso senza sabotare l'iniziativa parlamentare.

Non è concepibile, insomma, continuare su questa strada.

Il Governo di fronte ad una iniziativa parlamentare sta facendo dell'ostruzionismo, perchè se è possibile che io, senatore, presenti un disegno di legge senza indicare la copertura finanziaria, perchè non ho a disposizione

tutti gli strumenti idonei per poterla trovare; il Governo, se sente la bontà dell'iniziativa parlamentare, ha il dovere di collaborare e indicare la copertura apportando anche tutti gli emendamenti che ritiene opportuni. Il Governo ha questo dovere, altrimenti che esecutivo è?

D E B O S I O , *relatore*. L'articolo 81 della Costituzione dice: «... Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

P R E S I D E N T E . Do lettura del parere della 5ª Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che la materia contenuta nel disegno di legge in esame sarà regolata da un disegno di legge in corso di discussione da parte del Governo, per una revisione delle norme in materia di assegni familiari a tutte le categorie di lavoratori.

La Commissione pertanto riterrebbe opportuno che l'esame del disegno di legge fosse abbinato al provvedimento sulla gestione degli assegni familiari di imminente presentazione al Parlamento e pertanto momentaneamente accantonato.

Va d'altronde rilevato che manca qualsiasi indicazione sull'entità della spesa, che potrebbe non essere lieve, e su una valida copertura, tale non potendo considerarsi quella di cui all'articolo 2, che addebita questa nuova spesa genericamente ai normali stanziamenti di bilancio del Ministero del lavoro, i quali deve ritenersi siano proporzionati agli impegni previsti nella formazione del bilancio stesso ».

S I B I L L E . Se non erro il provvedimento in materia di assegni familiari a tutte le categorie dei lavoratori è stato presentato ora al Consiglio dei ministri.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È già stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è stato presentato alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Riterrei opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

V E N U D O . Accetto senz'altro la proposta di rinvio. Desidero solo fare una osservazione: a me sembra che ci sia stato un « eccesso di parere » da parte della Commissione finanze e tesoro.

Per quanto concerne l'articolo 2 del disegno di legge in esame, il capitolo per la corresponsione di queste 60 lire giornaliere esiste già.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero sdrammatizzare la situazione nei confronti del presente provvedimento.

Il Governo non ha preso alcun atteggiamento di resistenza, anzi non svelo nessun arcano se vi dico che il senatore Venudo mi aveva parlato prima di presentare questo disegno di legge, per conoscere anche l'opinione del Ministero del lavoro. Senonchè poi, vedendo la stesura del disegno di legge, è sorta in noi qualche preoccupazione che ritengo abbastanza valida.

Il disegno di legge vuole migliorare il trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola, ma propone una modifica al secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, il quale non riguarda i lavoratori dei cantieri scuola, ma tutti i disoccupati. Si va un po' al di là di quella che era l'intenzione del proponente, e si modifica, quindi, a favore di tutti i disoccupati.

L'articolo 2 del disegno di legge, inoltre, non indica la copertura.

Ritengo sia necessaria una formulazione diversa del disegno di legge, è una iniziativa che può prendere la Commissione se vuole fare qualcosa, anche dal punto di vista legislativo e tecnico, di cui non debba dolersi.

Pertanto, a mio avviso, un rinvio della discussione non dovrebbe pregiudicare l'iniziativa.

Desidero, infine, informare la Commissione che il Ministero del lavoro ha intenzioni serie al riguardo. Il ministro Sullo, infatti, nel suo discorso alla Camera dei deputati, ha preso qualche impegno in questo senso: « Sui cantieri di lavoro si manifestano pareri

discordi. C'è chi ne vuole l'immediata abolizione, c'è chi protesta contro la soppressione appena ventilata.

I cantieri vanno eliminati così come sono. Essi vanno sostituiti con altre forme di organizzazione. Pertanto, si può parlare di una radicale loro trasformazione, la quale, mentre dovrebbe consentire la realizzazione di opere indispensabili da parte di enti pubblici e privati, non dovrebbe privare i lavoratori di un salario il più vicino possibile al minimo economico previsto dalle leggi vigenti ».

Ritengo che ci sarà una iniziativa da parte del Ministro del lavoro per arrivare ad un traguardo che va molto al di là della proposta Venudo. Se, in questo frattempo, per il ritardo che necessariamente potrà essere frapposto alla formulazione di questa proposta da parte del Ministro del lavoro, la Commissione vorrà dare corso al disegno di legge Venudo, con una formulazione più idonea alle finalità che il senatore Venudo si è proposte, lo potrà fare liberamente.

F I O R E . Chiedo la parola semplicemente per chiarire la mia posizione. L'onorevole Sottosegretario ha rilevato che la modificazione del secondo comma dell'articolo 35 si riferirebbe non soltanto ai lavoratori dei cantieri scuola, ma a tutti gli altri lavoratori. Personalmente, non ho nulla in contrario a questa modifica, la quale però è senza dubbio pleonastica. Infatti, con il testo unico delle norme sugli assegni familiari del 1955, si sono estesi a tutti coloro che hanno carico di famiglia gli assegni familiari, e di conseguenza per quella parte risulta già modificato l'articolo 35 del disegno di legge n. 264. Resterebbe soltanto in sospenso la parte riguardante i cantieri di lavoro.

Mi associo, inoltre, alle osservazioni fatte sul parere della Commissione finanze e tesoro. Personalmente, poi, intendo esprimere un giudizio severo sul modo di agire di tale Commissione. La 5ª Commissione deve rendersi conto che è la Commissione finanze e tesoro, sullo stesso piano di qualsiasi altra Commissione e che, di conseguenza, non può salire in cattedra dicendo che un disegno di legge non deve essere approvato perchè vi è

un disegno di legge governativo, perchè allora noi possiamo dire all'estensore del parere che come si trovano i fondi per il disegno di legge d'iniziativa del Governo, si possono trovare anche per quest'altro. Non è certamente compito della Commissione finanze e tesoro fare un cappello al suo parere facendo rilevare che, dal momento che il Governo ha presentato un altro disegno di legge sarebbe consigliabile non discutere questo. Chi autorizza questa Commissione a dare dei consigli alla nostra o ad altre Commissioni? La Commissione finanze e tesoro ha solamente il dovere di esprimere parere favorevole o meno, a seconda dell'esistenza o meno dei fondi necessari.

Questa osservazione l'ho già fatta in Commissione, in Aula e la ripeto oggi qui, e vorrei pregare la nostra Presidenza di fare un richiamo alla Commissione finanze e tesoro, affinchè tale situazione non si verifichi più.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Tutte le Commissioni tendono ad andare un po' oltre a quella che è la loro competenza.

V A R A L D O . Tutte le Commissioni hanno un po' questo difetto, ma d'altra parte noi del parere prendiamo quello che ci interessa, e il resto lo lasciamo stare.

F I O R E . Tant'è vero che il senatore De Bosio ha preso come punto di partenza il parere della Commissione finanze e tesoro.

D E B O S I O , *relatore.* Si trattava di un richiamo formale.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta
(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.